

Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 1° maggio 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1977¹ sui brevetti è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 1

¹ Le tasse annuali per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto devono essere pagate anticipatamente ciascun anno a contare dall'inizio del quarto anno dopo il deposito.

Art. 118a Tasse annuali

Per il brevetto europeo una tassa annuale deve essere pagata anticipatamente all'Istituto, la prima volta per l'anno che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, ma al più presto dall'inizio del quarto anno che segue il deposito della domanda.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

1° maggio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 232.141

